

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.30, comma 2, L.109/94 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 2.3.2 del C.S.A.;

f) si applicano le disposizioni previste dall'art.8, comma 11-quater L.109/94 e s.m.i. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre, nell'ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione;

g) subappalto ammesso.

h) sopralluogo obbligatorio dal 3.8.2004 al 13.9.2004, previo appuntamento telefonico al numero di cui al punto I.1.

i) varianti ai sensi del C.S.A.

l) non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete;

m) aggiudicazione definitiva ad unico incanto.

n) ente appaltante si riserva comunque facoltà di non aggiudicare e facoltà ex art.10, comma 1 ter L. 109/94 s.m.i.;

o) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6 del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL), sarà aggiunto, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui al punto II 2.1 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art.8.3 del "C.S.A.";

p) i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

q) controversie ai sensi dell'art.9.9 del C.S.A.;

r) In data 30.7.2004 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso ai sensi del D.M. LL.PP. 2.5.2001 al sito internet www.regione.piemonte.it/oopp/bandi, trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 31 del 5.8.2004 ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Venaria Reale e Druento (To).

s) responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

28

Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A. - Torino

Estratto di bando di gara per pubblico incanto

1. Ente Appaltante: Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S. p. A. Corso Re Umberto n. 9 bis - 10121 Torino TO -Tel. 011 55941 - Fax 011 5629730. - Concessionaria del Comune di Viadana MN.

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della Legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo dei lavori:

- Luogo di esecuzione: Comune di Viadana MN - Frazione Cizzolo.

- Descrizione: Lavori di "adeguamento impianto di potabilizzazione di Viadana - centrale di Cizzolo".

- Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 440.535,17 (Euro 72.572,03 per lavori a corpo e Euro 367.963,14 per lavori a misura) di cui Euro 424.535,17 soggetti a ribasso.

- oneri per l'attuazione piani per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 16.000,00.

- Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura.

- Categoria SOA Richiesta: OS22 Classifica II.

4. Termine di esecuzione: 360 (trecentosessanta) giorni.

5. Termine di presentazione e data di apertura delle offerte: Ricezione offerte entro e non oltre le ore: 16.00 del 10 settembre 2004; apertura delle Offerte: ore: 10.30 del 13 settembre 2004 presso la sede sociale dell'Ente Appaltante.

6. Finanziamento: parte con mezzi propri dell'Ente appaltante, parte con mezzi del Comune concedente tramite finanziamento regionale.

7. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Torino, 26 luglio 2004

Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.A.

Il Vice Presidente ed Amministratore Delegato
G. Nilberto

29

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Grugliasco (Torino)

Accordo di programma per la realizzazione del Polo Scientifico Universitario a Grugliasco

Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tra l'Università degli Studi di Torino, in persona del Magnifico Rettore, prof. Rinaldo Bertolino;

e la Città di Grugliasco, in persona del Sindaco, dott. Marcello Mazzù;

finalizzato alla realizzazione del Polo Scientifico Universitario a Grugliasco.

Premesse

1.- In esecuzione di precedente Accordo di programma, sottoscritto il 15 gennaio 1999, la Città di Grugliasco ha eseguito per l'Università degli Studi di Torino un progetto preliminare per la realizzazione nel territorio comunale del Polo Scientifico Universitario, comprendente la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Facoltà di Farmacia.

2.- Il progetto preliminare di cui sopra è stato approvato dall'Università degli Studi, il 23 aprile 2002, con deliberazione C.d.A. n°5/2002/VII/3.

3.- Il medesimo progetto è stato recepito nel nuovo P.R.G. del Comune di Grugliasco, approvato dalla Re-

gione Piemonte con D.G.R. n. 4-5410 del 4 marzo 2002, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 11 del 14 marzo 2002.

4.- Il programma avviato dall'Università comprende la definizione dell'intervento complessivo, la realizzazione in tempi brevi di alcune delle opere, la messa a punto del programma insediativo complessivo, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione a corredo dell'insediamento stesso. A titolo esemplificativo, desunte dal progetto preliminare, vengono elencate le opere direttamente o indirettamente comprese nel programma insediativo, con la loro stima sommaria, sotto forma di tabella che viene allegata al presente Accordo sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

È intenzione dell'Università spostare nelle nuove strutture tutte le relative attività, le aule, i laboratori, gli uffici e quant'altro necessario.

5.- Sia l'Università degli Studi che l'Amministrazione comunale sono interessati alla corretta collocazione del nuovo organismo universitario nella Città, avendo riguardo all'inserimento ambientale, al livello dei servizi offerti, alle tematiche della residenza e della sicurezza. In questo ambito, le suddette Amministrazioni vogliono cogliere l'insieme delle possibilità e potenzialità presenti nel P.R.G. del Comune di Grugliasco, rispetto al patrimonio immobiliare, alla rete dei servizi esistenti e di futura attivazione. Su questa base, interessa loro sviluppare, oltre ai temi più strettamente legati all'insediamento universitario ed alle relative opere di urbanizzazione funzionali, i progetti di sviluppo e la ricerca dei relativi finanziamenti.

6.- Il consolidamento del programma di insediamento del polo scientifico universitario rappresenta una ridefinizione della vocazione territoriale di una parte significativa della Città di Grugliasco, mediante la rilocalizzazione di alcune Facoltà scientifiche, riconoscibili in termini di eccellenza nazionale ed internazionale, promuovendo una armonizzazione col tessuto urbano e la sua rete di infrastrutture.

7.- In data 23 giugno 2003 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Università finalizzato alla definizione delle azioni strategiche per la realizzazione del Polo Scientifico Universitario a Grugliasco e della Città Universitaria della Conciliazione.

Tutto ciò premesso, l'Università degli Studi di Torino, in persona del Magnifico Rettore, nella sua qualità di Istituzione interessata alla realizzazione ed all'uso del Polo Scientifico Universitario, e la Città di Grugliasco, in persona del Sindaco, nella sua qualità di Ente locale preposto alla pianificazione territoriale comunale sul cui territorio sorgerà il nuovo complesso universitario, convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto secondo la direttiva della Giunta Regionale del Piemonte del 24.11.1997 n°27-23223, relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, ed attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti ad esso allegati.

Art.2 Obiettivi e contenuto dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato all'espletamento delle attività concernenti la realizzazione del Polo Scientifico Universitario, secondo i criteri espressi dalla progettazione preliminare svolta dal Comune di Grugliasco per

l'Università degli Studi, in forza dell'Accordo di Programma sottoscritto tra le due Amministrazioni il 15 gennaio 1999 e del successivo Protocollo d'Intesa del 23 giugno 2003.

Obiettivo primario dell'accordo tra gli Enti sottoscrittori è il corretto inserimento del nuovo complesso universitario nella città, con la proposizione di un suo sviluppo compatibile, avendo riguardo all'inserimento ambientale e paesaggistico, al livello dei servizi offerti, alle tematiche della residenza.

Altro obiettivo è la ricerca dei finanziamenti delle opere funzionali, definite nella progettazione preliminare e non finanziate dall'Università degli Studi o dal Comune di Grugliasco.

Ulteriore obiettivo è la definizione di un piano di realizzazione coerente con le esigenze di progressivo trasferimento dell'Università a Grugliasco, anche in ragione del piano didattico di Ateneo e dei flussi dei finanziamenti.

Infine va riguardato il tema dell'integrazione totale dell'Università nella città. In questo ambito va considerato l'insieme delle possibilità presenti nel P.R.G. del Comune di Grugliasco.

Il Polo Scientifico Universitario comprende la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Facoltà di Farmacia, che verranno progressivamente spostate nella nuova sede, dove saranno ubicate le aule, i laboratori, gli uffici e quant'altro necessario.

L'intervento comprende la realizzazione di un complesso di fabbricati, tra loro organicamente collegati, dotato della rete infrastrutturale di supporto agli stessi e di raccordo con il territorio comunale e metropolitano, nonché delle opportune aree verdi.

Il complesso edificato sorgerà nel comparto C della zona urbanistica Z13 dell'attuale P.R.G.C. di Grugliasco, di cui all'allegato B.

L'intervento si articolerà per fasi successive, in relazione al piano di sviluppo dell'Ateneo e delle necessità di progressivo spostamento delle facoltà, dei corsi di laurea e dei dipartimenti.

La prima fase di intervento progettuale comprenderà il collegamento tra il nuovo insediamento universitario e la borgata Paradiso, attestato sulla passerella sopra la ferrovia Torino - Modane, che verrà realizzata dal Comune nell'ambito del PRU relativo alla borgata.

Le attività oggetto del presente accordo sono:

- a) Progettazione definitiva ed esecutiva secondo i criteri espressi nella fase preliminare;
- b) Individuazione congiunta dei progettisti;
- c) Definizione delle opere di urbanizzazione relative all'insediamento universitario, sia relativamente alla tempistica di realizzazione, sia nell'individuazione degli interventi di competenza dei rispettivi enti;
- d) Previsione di ulteriori opere che il Comune potrà realizzare con oneri finanziari ad esclusivo carico dell'Università;
- e) Redazione da parte del Comune del Piano Particolareggiato e di una variante al P. R. G. C.;
- f) Collaborazione reciproca ed assistenza relativamente alle procedure espropriative;
- g) Definizione degli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione delle singole attività;
- h) Designazione di un comitato di lavoro finalizzato alla definizione dei contenuti tecnici dell'azione e dell'organizzazione in dettaglio delle fasi, dei contenuti, delle metodologie da adottare per la gestione delle attività operative.

Art.3

Redazione dei progetti

La progettazione del nuovo complesso universitario, articolata come previsto nella vigente normativa, avrà come base il progetto preliminare di cui in premessa. L'Università degli Studi, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, espletterà le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione del complesso universitario, mediante procedure ad evidenza pubblica. Per tutto lo svolgimento della procedura, sin dall'avvio con la predisposizione del bando per l'affidamento dell'incarico, sarà presente un membro esperto designato dal Comune di Grugliasco, per la progettazione degli aspetti di competenza del Comune stesso.

La progettazione urbanistica esecutiva verrà redatta dal Comune di Grugliasco in base alla progettazione definitiva del complesso, sulla base delle previsioni generali contenute nel PRGC vigente, che potrà essere variato per consentire il corretto inserimento del complesso nella sua conformazione definitiva.

L'eventuale mancata approvazione, da parte dei competenti organi comunali e/o regionali, delle varianti agli strumenti urbanistici che dovessero derivare dalle attività del presente accordo non comportano nessuna responsabilità in capo al Comune, né in conseguenza di ciò l'Università potrà vantare pretese di nessun titolo, trattandosi di atti di natura discrezionale da porre in essere sulla base di progettazione ancora non definite ed individuate.

I progetti delle opere di urbanizzazione verranno sviluppati dal Comune di Grugliasco sulla base delle indicazioni contenute nel piano tecnico delle opere pubbliche, redatto dal Comune unitamente al progetto preliminare del complesso, e dovranno conformarsi alla progettazione definitiva del complesso, con riguardo alle prescrizioni della progettazione urbanistica.

Il controllo dello sviluppo delle progettazioni definitiva ed esecutiva, anche al fine di evitare difficoltà nelle varie sedi di verifica, avverrà secondo un processo che garantisca, da un lato il fornire indicazioni precise circa le scelte da operare in tempi rapidi e, dall'altro, una verifica dello sviluppo della progettazione contestuale alla redazione dei vari elaborati.

Le spese per la progettazione degli interventi universitari sono ad esclusivo ed integrale carico dell'Università.

Entro l'approvazione del progetto definitivo e comunque non oltre due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le parti si impegnano ad integrare lo stesso con tempi, fasi, modalità e costi.

Fatta salva la possibilità di proroga stabilita dal Collegio di vigilanza nella misura da esso prevista, l'inservanza dell'impegno di cui sopra è prevista a pena di risoluzione del presente accordo.

Art.4

Urbanizzazioni connesse all'insediamento

Per consentire il funzionamento dell'insediamento è necessario garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione che, relativamente a quanto previsto nel progetto preliminare, sono esemplificate a titolo meramente indicativo nell'allegato C, che verranno precisate nelle necessità, attribuzione di competenza, modalità e nei tempi in relazione agli esiti della progettazione definitiva ed esecutiva.

La realizzazione delle stesse verrà graduata in relazione alla tempistica di realizzazione dell'insediamento universitario come indicato nell'allegato stesso.

Lo studio di impatto/fattibilità ambientale, di cui all'art. 29 del DPR 21.12.99, n. 554, sarà redatto con

riferimento alle opere di cui agli elenchi sopra citati. Pertanto in quella sede si verificherà la necessità di realizzare ulteriori opere funzionali all'insediamento.

L'Università ed il Comune si fanno rispettivamente carico della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo quanto indicato nell'allegato C.

Per le restanti opere si impegnano a perseguire accordi con i vari Enti preposti alla realizzazione delle opere.

Con successivi accordi il Comune potrà farsi carico della realizzazione delle opere non espressamente previste, da realizzarsi nel proprio territorio, previa definizione degli oneri finanziari.

Art.5

Espropriazioni

Il Comune di Grugliasco provvederà alla redazione del piano particellare di esproprio e conseguente assistenza all'Università durante le fasi espropriative fino all'occupazione delle aree.

I tempi, le fasi, le modalità ed i costi verranno graduati in ragione all'effettivo avanzamento delle realizzazioni.

I costi di frazionamento e degli incarichi per le perizie sono in ogni caso a carico dell'Università.

Art.6

Impegni finanziari degli interventi.

Per gli impegni derivanti dal presente accordo di programma, l'Università - nell'ambito della reciproca collaborazione e disponibilità degli Enti alla condivisione degli obiettivi - finanzia le singole attività, da effettuarsi da parte della Città di Grugliasco, secondo le modalità ed i tempi indicati all'interno delle schede che verranno elaborate a seguito dell'applicazione del disposto di cui all'art. 3.

Tali schede indicheranno:

- i costi previsti per l'esecuzione degli interventi pubblici, valutati al momento dell'inserimento;
- ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi stessi;
- i tempi della loro realizzazione.

Art.7

Collegio di vigilanza e comitato di lavoro

a) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Grugliasco, o da suo delegato, che lo presiede e dal Magnifico Rettore dell'Università di Torino, o suo delegato.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
2. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
3. provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
4. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo di Programma;
5. valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti

del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

6. valuta le eventuali modifiche al programma;

7. propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'accordo, può convocare i rappresentanti, può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il Collegio di Vigilanza può avvalersi del Comitato di lavoro di cui al punto successivo.

b) Comitato di lavoro

Per l'esame e la gestione corrente dell'accordo, le parti designano un Comitato di lavoro paritetico, composto da un massimo di 3 membri per ogni soggetto, che si riunirà ogni volta venga ritenuto necessario, anche da una sola delle parti, sotto la presidenza di un rappresentante dell'Università.

In particolare il Comitato di lavoro:

1. curerà la definizione dei contenuti tecnici dell'azione e dell'organizzazione in dettaglio delle fasi, dei contenuti, delle metodologie da adottare per la gestione delle attività operative;

2. individuerà le linee metodologiche di riferimento per i soggetti che verranno a vario titolo coinvolti nelle attività interessanti il presente accordo, definendo le singole azioni da porre in essere;

3. supervisionerà, in stretta collaborazione con il responsabile del progetto, la corretta realizzazione delle operazioni di funzionamento e gestione delle azioni, sia in fase progettuale che di realizzazione;

4. effettuerà un attento monitoraggio sulle attività complessivamente intese, al fine di misurare l'efficacia degli interventi e delle azioni, legando la produzione dei risultati al loro inserimento nel processo decisionale di pianificazione.

Art. 8

Vincolatività dell'Accordo

I soggetti che hanno stipulato l'Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che lo violino o lo ostacolino e/o che siano in contrasto con esso.

Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Resta inteso e confermato che l'eventuale mancata approvazione da parte dei competenti organi comunali e/o regionali delle varianti agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 3 precedente, non potrà essere considerato atto contrario, in violazione o di ostacolo al presente accordo, rientrando tale attività nelle valutazioni discrezionali degli organi volta per volta competenti.

In conseguenza di tali mancate approvazioni l'Università non potrà vantare nei confronti del Comune pretese o diritti di nessun titolo.

Art. 9

Strumenti dell'accordo

Per l'espletamento delle fasi di cui si compone il presente accordo, i due Enti si doteranno delle strutture necessarie, utilizzando gli strumenti organizzativi a loro disposizione.

In particolare:

a) il Comune di Grugliasco potrà individuare o costituire un organismo specifico cui affidare in tutto o in parte l'espletamento delle attività ad esso affidate in forza al presente accordo.

In tal caso la nomina del responsabile/referente delle attività affidate sarà effettuata sentita l'Università.

b) l'Università degli Studi di Torino ha nel Responsabile Divisione Tecnica e Patrimonio il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.11/2/1994 n°109 e s.m.i.

Art. 10

Evoluzione dell'accordo

Eventuali integrazioni al programma saranno oggetto di accordi successivi.

Parimenti saranno oggetto di successivi accordi eventuali ingressi di altri Enti nel presente accordo.

Art. 11

Approvazione dell'Accordo di Programma

Durata

Il testo del presente accordo ha avuto l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 25.5.2004 con Del. N. 5/2004/V/4.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 4, l'accordo di programma è approvato con atto del Sindaco della Città di Grugliasco ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 10 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.P del provvedimento Sindacale e del relativo Accordo di Programma. Entro due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Collegio di vigilanza verificherà lo stato di attuazione dello stesso e proporrà le integrazioni in merito alla tempistica ed alla articolazione degli interventi.

Art. 12

Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo, sarà devoluta ad un collegio arbitrale. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un altro arbitro, che presiederà il Collegio arbitrale. Il Collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall'avvio dell'esame. In tema di arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura civile.

Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. Grugliasco, 10 giugno 2004.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Magnifico Rettore

Rinaldo Bertolino

Il Sindaco

Marcello Mazzù

Verbale della conferenza prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'Università degli Studi di Torino e la Città di Grugliasco, finalizzato alla realizzazione del Polo Scientifico universitario a Grugliasco.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva della Giunta Regionale del Piemonte relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, si riuniscono i soggetti coinvolti per la conferenza prevista dal 3° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di verificare preliminarmente il contenuto dell'accordo stesso.

Sono presenti i Sigg.ri:

il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino Prof. Rinaldo Bertolino

il Sindaco della Città di Grugliasco Dott. Marcello Mazzù

I convenuti, dopo ampio dibattito, hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di accordo elaborata, condividendone i contenuti e più in generale condividendo l'iniziativa, obiettivo del presente Accordo di Programma.

Il presente verbale viene redatto a cura del Dott. Raffaele Murano - Vicesegretario Generale della Città di Grugliasco, in qualità di responsabile del procedimento di stipulazione dell'Accordo.

Grugliasco, 10 giugno 2004

Letto, confermato e sottoscritto

Il Magnifico Rettore
Rinaldo Bertolino

Il Sindaco
Marcello Mazzù

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Borgo Vercelli (Vercelli)

Modifiche alla Statuto Comunale apportate con verbale consiliare n. 51 in data 05.07.2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti favorevoli n. 9 astenuti nessuno contrari n. 2 (Gruppo consiliare Continuità e Sviluppo giusta la sopra dichiarazione di voto) espressi palesemente

delibera

- di dare atto di modificare in forza delle causali in narrativa esposte lo Statuto Comunale procedendo all'istituzione, ex art. 39 c. 1 ultimo paragrafo del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. della figura del Presidente del Consiglio, il tutto come al testo che allegato sub a), forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare dunque formale atto che la sopra menzionata modifica statutaria inerisce:

A) all'inserimento dell'art. n. 11 bis "Presidenza delle sedute Consiliari"

B) alla conseguente riformulazione degli artt.:

- n. 12 - Sessioni e Convocazioni;
- n. 15 - Diritti e doveri del Consigliere;
- n. 16 - Gruppi Consiliari;
- n. 26 - Attribuzioni di Organizzazioni;
- n. 29 - Segretario Comunale

C) alla conseguente cassazione del Capo III del Tit. II dello Statuto Comunale e più precisamente degli articoli:

- a. n. 70 "Nomina"
- b. n. 71 "Mezzi e Prerogative"
- c. n. 72 "Attività della Commissione"
- d. n. 73 "Indennità di funzione"

(omissis)

Allegato sub. A) alla deliberazione consiliare n. 51 del 5.7.2004

Art. 11/bis

Presidenza delle Sedute Consiliari
(nuovo inserimento)

1. Ai sensi dell'art. 39 c. 1 ultimo paragrafo del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., l'Ente istituisce la figura del Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea.

3. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri Comunali a scrutinio segreto e con il voto di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio in prima votazione; a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in seconda votazione, ove la prima risulti infruttuosa; a maggioranza assoluta dei votanti in terza votazione; nel caso in cui nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole dei due terzi degli stessi a scrutinio segreto.

6. Chi presiede l'adunanza del Consiglio deve assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni; può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

7. L'adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita.

8. L'assunzione della carica a Presidente del Consiglio Comunale viene dichiarata incompatibile con la nomina qualsivoglia altra carica elettiva all'interno dell'ente, eccezione espressa per quella sola di Consigliere Comunale.

9. Ulteriore compito del Presidente del Consiglio Comunale è quello di costituire punto di riferimento alle domande, istanze od attivazioni di cittadini.

10. Il Presidente del Consiglio Comunale in base ai poteri conferitigli ai sensi di quanto espresso dal precedente paragrafo, può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

11. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Il Presidente del Consiglio Comunale resta comunque vincolato al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla Legge.

12. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

13. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

14. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Presidente del Consiglio Comunale, che può, altresì richiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

15. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Presidente del Consiglio Comunale.

16 Il Presidente del Consiglio Comunale riferisce una volta all'anno, con specifica relazione, al Consiglio Comunale. Ha facoltà, individuate le problematiche, di suggerire i provvedimenti conseguenti.

17. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Presidente del Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

18. L'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale ha sede presso la Casa Comunale e dispone di attrezzature 'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

19. Il Presidente del Consiglio Comunale gode di una indennità così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 12
Sessioni e convocazioni
(nuova riformulazione)

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza.

Art. 15
Diritti e doveri del Consigliere
(nuova riformulazione)

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di

visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 16 del presente statuto.

Art. 16
Gruppi Consiliari
(nuova riformulazione)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione
(nuova riformulazione)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti nei limiti previsti dalle leggi;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;

d) Il Sindaco propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 29
Funzioni del Segretario Comunale
(nuova riformulazione)

3. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Presidente del Consiglio, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

TITOLO III

CAPO III
Commissione Civica

Art. 70
Nomina
(cassato)

Art. 71
Mezzi e prerogative
(cassato)

Art. 72
Attività della Commissione
(cassato)

Art. 73
Indennità di funzione
(cassato)

Borgo Vercelli 05.07.2004

Il Sindaco
Francesco Filice

Il Segretario Comunale
Claudio Michelone

Comune di Gattico (Novara)

Modifiche allo Statuto comunale (deliberazione C.C. n. 23 del 01.07.2004)

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 01.07.2004, esecutiva, ha modificato l'art. 18 del vigente Statuto Comunale nel seguente testo:

"La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 (sei) assessori.

Numero 1 (uno) assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità, e competenza amministrativa. L'assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega."

Il Sindaco
Filiberto Farioli

Comune di Manta (Cuneo)

Statuto comunale (modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 15 del 27 aprile 2004 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267)

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Autonomia statutaria

Il Comune di Manta:

- a) è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- b) si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- c) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- d) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- e) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- f) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- g) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'artigianato e agricolo anche attraverso, il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3

Territorio e sede comunale

- 1. Il territorio del Comune si estende per 11,78 kmq, ed è confinante con i Comuni di Verzuolo, Saluzzo, Lagnasco e Pagnò.
- 2. La circoscrizione è costituita da: Manta Capoluogo, frazione Gerbola, località Mattone e Collegno.
- 3. Il Palazzo civico sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza del Popolo n.1.
- 4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
- 5. All'interno del territorio del comune di Manta non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e Gonfalone

- 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Manta.
- 2. Lo stemma del Comune è quello storicamente in uso: "una M in campo bianco-azzurro" all'interno di una cornice ovale sovrastata da una corona.
- 3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
- 4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.5

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- 2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
- 3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

- 1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- 2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Cuneo e con la Regione e la Comunità montana Val Varaita di cui aspira a far parte.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7

Organi

- 1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee pro-

grammatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno.

E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti struttu-

rali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva

informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. È istituita, presso il comune di Manta la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.13, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art.31, comma 7 ter della legge n. 142/90, e s.m. e i. La disciplina, di funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal sindaco.

Art. 16 Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili terri-

torialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

convoca i Comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs. n. 267/2000;

emana le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei ri-

sultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26 Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli assessori nominati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27 Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore se esiste o al responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) autorizza il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

p) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio

TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I Partecipazione e decentramento

Art. 28 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II Associazionismo e volontariato

Art. 29 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art.30 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, ed in ogni caso tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni.

Art.31 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art.32 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III Modalità di partecipazione

Art. 33 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'organo competente e, ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 35 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a un decimo avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale).

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze comunali.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 40

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Cuneo a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 41

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 42 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interesse a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno al mese.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo D.lgs 267/2000.

Art. 43 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44 Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45 Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V Procedimento amministrativo

Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48 Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 49

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando, esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende, speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e

secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono, essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 38, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente

del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV

Uffici e personale

CAPO 1

Uffici

Art. 60

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica, e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune date le sue modeste dimensioni si articola in due unità operative amministrativa-contabile e tecnica che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme, di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore se esiste o verso il segretario; il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 64

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può avvalersi di un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 65

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 66

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento all'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del d.lgs. 267/2000.

Art. 72

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 286/1999.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

Il segretario comunale

Art. 73

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 74

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 75

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 76

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del colle-

gio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77

Responsabilità contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unicamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi

in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 81

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché alla relazione del revisore dei conti.

Art. 83

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, a permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine, che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a tre candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 85

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 20 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 86

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Integrazione allo Statuto comunale

Punto p) dell'articolo 22, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 27 giugno 2004.

Art. 22

p) Il Sindaco quando particolari motivi lo esigono, con provvedimento da comunicarsi al consiglio, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di indirizzo e di coordinamento inerenti a specifiche attività o particolari servizi. Detto incarico non si qualifica come delega di funzioni con rilevanza esterna, ma rientra in un rapporto di collaborazione interna tra amministratore e Sindaco.

Comune di Strona (Biella)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19 aprile 2004)

TITOLO I

Il Comune di Strona

Art. 1

(Il Comune)

1. Il Comune di Strona di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e delle frazioni di Aimone, Bianco, Boero, Boero Monti, Bolla, Buzzano, Cagne, Caligaris, Calvino, Cappio, Cappio Campore, Cesa, Chiesa, Cimma, Deila, Donno, Donna, Foglio, Fontanella Ozino, Gibello, Giulla, Gronda, Franco Zina, Molinetto, Molingrosso, Molino Gronda, Monti, Piazza Teatro, Prina, Ramaccio, Sola, Quario, Tallia.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,79 e confina con i territori dei Comuni di Casapinta, Cosato, Crosa, Mezzana Mortigliengo, Trivero, Valle Mosso, Valle San Nicolao.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione Fontanella Ozino.

Art. 2

(Autonomia Statutaria)

1. Lo Statuto comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3

(Principi e finalità)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di

interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4

(Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 6

(Consiglio Comunale)

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l'assessore devono essere anche consiglieri comunali. Qualora non sia presente, neanche, alcun assessore la presidenza è assunta dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previ-

sti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 7

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

6. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 8

(Consiglieri Comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Han-

no il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso favorevolmente l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel consigliere, non appartenente alla giunta comunale, che ha riportato il maggior numero di voti per quanto riguarda la lista di maggioranza e nel candidato alla carica di sindaco per quanto riguarda le liste di minoranza.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 10

(Decadenza dalla carica)

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 11
(Sindaco)

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Art. 12
(Cessazione dalla carica)

1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta comunale.

Art. 13
(Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone estranee alla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relazione al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 14
(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la

giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 15
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spettano al sindaco in carica.

Art. 16
(Vicesindaco)

1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.

3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art. 17
(Nomina della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra due e quattro.

2. Il sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio

delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

5. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al sindaco.

Art 18

(Competenze della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19

(Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 20

(Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili dei servizi. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati almeno quarantotto ore prima della seduta.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti. La proposta di deliberazione viene approvata quando i voti favorevoli sono superiori ai contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

8. L'originale del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 21

(Principi e criteri organizzativi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio,

nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nei regolamenti di organizzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'autorizzazione ad introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, mentre la nomina del patrocinante compete alla giunta comunale.

6. Il sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, lett. a) e b), dell'articolo 107 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura, qualora si tratti di concorsi per posti apicali la presidenza della commissione di concorso è affidata al segretario comunale.

7. La giunta comunale provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della correttezza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati vincitori ed idonei.

Art. 22

(Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva uno o più regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I regolamenti sull'ordinamento stabiliscono la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. I medesimi regolamenti individuano gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individuano i loro sostituti in caso di assenza ed elencano, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

Art. 23

(Segretario Comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'attuazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il segretario comunale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, oppure conferitagli dal sindaco.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

7. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 24

(Direttore Generale)

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri Comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune, previo parere della giunta comunale.

4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 25

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato.

Art. 26 (Dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. I regolamenti sull'ordinamento determinano le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 27 (Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 28 (Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

3. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 29 (Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 30 (Convenzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 31 (Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione

ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 32
(Accordi e Conferenze)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33
(Finanza e Contabilità)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 34
(Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellare.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 35
(Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a

quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.

3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 36
(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 37
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 38
(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per

l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 39 (Partecipazione dei cittadini)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 40 (Associazionismo)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 41 (Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 42 (Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

3. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico sono organizzati al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 44 (Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 45 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Torrazzo (Biella)

Statuto comunale (Approvato con D.C. n. 16 del 23 aprile 2004)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione (Artt.2, 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Torrazzo è ente locale secondo la definizione prevista dalla vigente normativa, insiste sul territorio individuato dalla legge 1228/1954 ed esercita le funzioni, proprie o conferite da leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, attuando le forme di autonomia previste dall'art.3 comma 4 del d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito denominato "Testo unico"), comunque nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica.

Art. 2

Principi ispiratori

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ispira la propria azione, tendente ad affermare i diritti dei cittadini, al principio di solidarietà, operando per raggiungere obiettivi di coesione sociale, di superamento degli squilibri socio-economici e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità nel rispetto della diversità etnica, sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, prioritariamente quelle viciniori ma, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali, anche quelle di altre nazioni. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione di un principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del Comune è sita in Torrazzo, via Don Francesco Cabrio. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali; è facoltà del Sindaco, per esigenze particolari, disporre con proprio provvedimento la convocazione di riunioni di organi e commissioni comunali in altra sede.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi a quanto concesso dal Presidente della Repubblica con Decreto in data 29 Dicembre 1995 Registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 31/1/1996 Registro anno 1995 pag. 118.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il perseguimento delle pari opportunità assurge a principio generale alla base dell'azione amministrativa svolta dal Comune. Il Comune adotta tutti gli atti necessari a garantire le pari opportunità tra uomini e donne, sia per quanto concerne la presenza di adeguate rappresentanze all'interno degli organismi comunali, sia per quanto concerne l'adozione di idonei modelli organizzativi e di gestione del personale.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco.

2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 9

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la giunta espone al Consiglio Comunale il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma triennale dei lavori pubblici che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno la metà per le sedute di prima convocazione e di 1/3 dei consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;

c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei 2/3 dei consiglieri assegnati;

d) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 11

Sessioni del Consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 13

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 14

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 15

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 16

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 17

Elezion del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al vice Sindaco.

Art. 18

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 9, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 19

Vice Sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro), compreso il vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere, ove possibile, la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 22

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal Sindaco.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 25

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 26

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana,

che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 27

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

5. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

6. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

7. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

8. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 28

Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 20% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 29

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -

Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 30

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 31

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 32

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 33

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio Comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza

di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 34

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.

Art. 35

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le pro-

cedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 38

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 39

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 40

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo

determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 41

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 42

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in rela-

zione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 43

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 44

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici Comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 47

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

3. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

4. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 49

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 50

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 51

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

**SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

Art. 52

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 53

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ovvero, ai sensi del combinato disposto del comma 23 dell'art. 53 della legge 23-12-2000 nr. 388 e del comma 4 dell'art. 29 della legge 28-12-2001 nr. 488, la Giunta può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 54

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere so-

stituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 55

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, è assicurata dal Sindaco

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

3. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

Art. 57

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui a norma di legge viene demandato al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 58

Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 59

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 60

Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

3. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella c/o ATC - Biella

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale n. 4 pubblicato dal Comune di Candelo il 13.06.2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Comune di Candelo (Biella)

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella rende noto che ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Generale n.4 pubblicato dal Comune di Candelo il 13.06.2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili nel Comune di Candelo, l'ambito territoriale cui si riferisce il bando è il n. 25.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art.11 della Legge Regionale 28/03/1995 n.46 e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Candelo, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella e presso tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

La Graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Valeria Varnero

1

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella c/o ATC - Biella

Graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Generale n. 4, pubblicato dal Comune di Miagliano

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

che ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Generale n. 4, pubblicato dal Comune di Miagliano in data 11.11.02, per la assegnazione di alloggi E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di Miagliano; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25. La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/03/1995 n. 46, e s.m.i. Gli Interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Miagliano, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso. La Graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Valeria Varnero

2

Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella c/o ATC - Biella

Graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 1 del Comune di Masserano

Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 1 del Comune di Masserano del 19.3.2003, per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Masserano, l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Masserano, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Masserano.

Il Presidente
Valeria Varnero

3

2ª Commissione Provinciale per l'Assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (l.r. 46/95) c/o ATC - Novara

Avviso - Graduatoria definitiva relativa ad un alloggio di risulta in Cerano

La 2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad un alloggio di risulta in Cerano.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 19 luglio 2004

Il Presidente della Commissione
Mario Pischedda

4

2ª Commissione Provinciale per l'Assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (l.r. 46/95) c/o ATC - Novara

Avviso - Graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP in Borgomanero

La 2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara Boschi n. 2, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad ERP in Borgomanero.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Sono ammessi ricorsi entro 30 gg. dalla pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio del Comune di Borgomanero.

Novara, 19 luglio 2004

Il Presidente della Commissione
Mario Pischedda

5

Comune di Arona (Novara)

Estratto di avviso di asta pubblica - Alienazione bene di proprietà comunale

In esecuzione della Determinazione n. 245/2004 del 8.7.2004

si rende noto

che il giorno 15 settembre 2004 alle ore 13.00 in Arona presso la Sede Municipale di Via San Carlo n.2 si terrà la gara per l'alienazione del seguente bene di proprietà comunale:

- Lotto 1: unità immobiliare sita in Via V. Veneto 26, composta da due locali più servizi, balcone, terrazzo e cantina, attualmente occupato ma con contratto scaduto per disdetta, importo a base d'asta euro 66.759,00;

- Lotto 2: unità immobiliare sita in Via V. Veneto 26, composta da due locali più servizi, balcone, terrazzo e cantina, attualmente occupato ma con contratto scaduto per disdetta, importo a base d'asta euro 65.688,00;

L'asta sarà espletata con le modalità di cui all'art.73, lettera c) e 76, 2° comma del R.D. 23.05.1924, n.827, e cioè con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta.

Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 (dodicietrenta) del giorno 15 settembre 2004.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune di Arona, Ufficio Patrimonio in orario di ufficio, tel. 0322-231111.

Arona, 8 luglio 2004

Il Capo Servizio IV Settore 1°
Anna Bodio

6

Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 09.04.2002 divenuta esecutiva il 22.04.2002. Oggetto: Programma integrato di riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona "Torretta - Strada Laverdina" - Approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Riunitosi in seduta il giorno 09.04.2002

ha deliberato

1) di dare atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP1.1 del P.R.G.C., denominato "Torretta - Strada Laverdina" e precisamente dal 13 marzo 2000 all'11 aprile 2000, sono state presentate due osservazioni; la prima in data 17 marzo 2000 da parte dei Signori Lazzarato Alberto, Lazzarato Lorenzo, Lazzarato Giovanni, Manzone Ernesto, Manzone Laura, Quirico Maria, Boeris Arso, Boeris Bruno, Gerbi Maria Luisa e Gerbi Vittoria e la seconda, data 10 aprile 2000, da parte della Signora Cantamessa Giovanna in qualità di figlia ed erede della signora Montalba Onofria; le osservazioni sono state registrate sul Registro delle osservazioni del Programma Integrato, controfirmato dal Segretario Generale del Comune di Asti, allegato alla presente sotto la lettera A) e le stesse sono state sinteticamente riassunte ed è stato controdedotto sul documento allegato B) alla presente.

2) di controdedurre all'osservazione di cui al punto 1) secondo quanto relazionato sul documento allegato B) alla presente.

3) di approvare, secondo quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 6, punto 1, della legge regionale 9/4/1996 n° 18 in quanto in conformità al Piano Regolatore Generale vigente, il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP1.1 del P.R.G.C., denominato "Torretta - Strada Laverdina", Programma costituito dagli elaborati progettuali descritti in premessa, predisposti ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 5/12/1977 n° 56 e s. m. ed i. dall'Architetto Adriano Maggiorotto e allegati alla presente in unica soluzione sotto la lettera C).

4) di dare atto che i soggetti proponenti il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale della zona CP1.1 del P.R.G.C., denominato "Torretta - Strada Laverdina" sono Cooperativa Aleramo, la Cooperativa Torretta e la Società Edil. Cons. At. s.p.a., con l'adesione dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Asti, dell'Impresa Nuova Edilasti s.n.c., dei Sigg.ri Boeris Arso e Bruno e del Sig. Lazzarato Lorenzo.

5) di dare atto che le aree interessate dal Programma Integrato ancora di proprietà del Comune di Asti verranno cedute ai soggetti proponenti attraverso la stipula di apposita convenzione urbanistica che disciplinerà altresì i rapporti tra il Comune e gli Operatori stessi.

6) di approvare la bozza tipo di convenzione urbanistica predisposta ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n° 10 ed allegata alla presente sotto la lettera D).

7) di demandare alla Giunta Comunale per l'approvazione degli ulteriori provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo di cui sopra quali, tra l'altro, l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Asti e gli Operatori proponenti il Programma Integrato,

schema completo dei dati relativi alle aree da cedere da parte del Comune nonché di tutti i dati necessari.

8) di dare atto che gli allegati A), B), C) e D) di cui sopra, costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.

9) di mandare al Settore Urbanistica, Ufficio Trasformazioni Urbanistiche per le ulteriori incombenze previste all'articolo 6 della legge regionale 18/96, al Settore Infrastrutture, Viabilità ed Ambiente, al Settore Contabilità Finanziaria ed al Settore Gestione e sviluppo del Patrimonio e Sicurezza, per gli adempimenti di propria competenza.

Asti, 5 agosto 2002.

Il Sindaco

7

Comune di Balangero (Torino)

Avviso ai creditori. Opere di completamento canale scolmatore del torrente Banna 2° lotto

Impresa: I.C.I.M. s.r.l. di Besso Cordero Geom. Antonino - sede Amministrativa Via Cavour 2 - 10080 Ozegna (To) - sede legale Via Giacinto Collegno n. 7 Torino

Contratto: Rep. 55/2003 del 05-12-2003 .

Importo di contratto: Euro 136.442,37

Inizio lavori 15-01-2004 fine lavori 12-07-2004.

Il Responsabile Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

Avverte

Che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopracitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Balangero, 28 luglio 2004

Il Responsabile Settore Tecnico
Gianfranco Bellino

8

Comune di Belgirate (Verbania Cusio Ossola)

Piano di zonizzazione acustica del territorio

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che è depositato presso l'Ufficio Segreteria in libera visione al pubblico a far tempo dal 5 Agosto 2004 al 5 Settembre 2004 il piano di zonizzazione acustica del territorio

Chiunque può prenderne visione e nei successivi 30 (trenta) giorni e può presentare osservazioni e proposte.

9

Comune di Briona (Novara)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2004 - Variante n. 2 al vigente piano per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167/1962 e s.m.i. - Adozione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di adottare il progetto di Variante n. 2 al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7 giugno 1988 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 1995, redatto dal professionista incaricato Dott. Arch. Claudio Grignaschi, con Studio in Novara, composto da un unico elaborato denominato "Relazione e stralci cartografici";

di dare atto che la presente deliberazione ed il suddetto elaborato, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 6 agosto al 4 settembre 2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare, entro i trenta giorni successivi e precisamente dal 5 settembre al 4 ottobre 2004, osservazioni nel pubblico interesse;

di dare altresì atto che sarà pubblicato idoneo avviso, per l'intero periodo di pubblicazione, all'Albo Pretorio, nei luoghi abituali dedicati all'affissione ed a mezzo stampa;

di precisare che le osservazioni, riferite anche agli aspetti di impatto ambientale, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta.

Il Responsabile del Servizio
Giampietro Depaoli

10

Comune di Castagnito (Cuneo)

Adozione definitiva della seconda variante strutturale al piano regolatore generale comunale. Pubblicazione atti integrativi

Si rende noto

Che con deliberazione n. 28/C.C. del 19.07.2004, sono state recepite le richieste di integrazione formulate dalla Regione Piemonte relativamente agli atti della seconda variante strutturale al piano regolatore.

Gli atti integrativi del piano regolatore, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono depositati e visibili per 30 giorni consecutivi dal 02.08.2004 presso l'ufficio tecnico nel seguente orario: nei giorni feriali: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - nei giorni festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Castagnito, 28 Luglio 2004.

Il Responsabile del Servizio
Luca Paolini

11

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo) - Ufficio Tecnico Comunale

Avviso di deposito piano esecutivo convenzionato in area di completamento per attività produttive in Frazione Foresto - comparto U2 denominato "La Rotonda"

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

rende noto

- che con provvedimento Sindacale in data 28.07.2004 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "La Rotonda", proposto dalle ditte "O.M.T. di Bruno Matteo" e "Casale Fratelli S.n.c. di Casale Alfoa Maurizio & C.";

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 05.08.2004;

- che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 20.08.2004 al 03.09.2004 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 28 luglio 2004.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

12

Comune di Cavallirio (Novara)

Estratto deliberazione del C.C. n. 34 del 03.07.2004 ad oggetto "Adozione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52/2000"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di adottare definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale redatta dallo studio Sozzani e Fizzotti di Novara composta dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva della Classif. Acustica del Territorio Comunale;

- Tavola 1: "Piano di Classif. Acustica" - Scala 1:5000;

2) Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alle procedure di cui al 5° comma dell'art. 7 della L.R. 52/2000 inviando alla Regione, alla Provincia e all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati e darne notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R. e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Il Responsabile del Servizio
Monya Giampani

13

Comune di Chieri (Torino) - Area Programmazione Territorio
**Piano per gli Insediamenti Produttivi - comparto "A" in
 località "Fontaneto" - Decreto di esproprio**

IL DIRIGENTE

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Chieri è pronunciata l'espropriazione degli immobili siti nel medesimo territorio comunale necessari alla realizzazione dell'opera descritta in premessa ed indicati nell'allegato elenco (Allegato "A") che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'Amministrazione comunale di Chieri è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra indicati.

Art. 2

Di provvedere alla notifica del presente decreto agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili e di provvedere, in termini di urgenza, alla trascrizione del presente decreto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e di adempiere altresì a tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente provvedimento.

Art. 3

Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 4

Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Chieri, 27 luglio 2004

Il Dirigente
 Sandro Borzone

14

Comune di Collegno (Torino)

**Espropriazione per pubblica utilità degli immobili siti
 nel Comune di Collegno - Estratto di decreto di esproprio**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Comune di Collegno con decreto n. 1 del 07/04/2004 ha pronunciato a favore del Comune di Collegno, l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Collegno, in Catasto foglio 8 mappale 115 e 117 per mq. 21.742 di proprietà dei sigg Eula Eugenia, Eula Giuseppe, Richelmy Carla, Richelmy Alessandra, Richelmy Andreina, Richelmy Angelo, Richelmy Clemente Agostino, Richelmy Costanza, Richelmy Edvige, Richelmy Giuseppina, Richelmy Lidia, Richelmy M. Clotilde, Richelmy M. Prudenza, Richelmy M. Speranza, Richelmy Alberto, Truffa Giachet Maria Teresa, Richelmy Elisabetta con indennità provvisoria pari a euro 36.281,50, per la realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero comunale - I lotto - affidati in esecuzione alla ditta ICIM S.r.l.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Responsabile del procedimento
 Silvano Tempo

15

Comune di Cuceglio (Torino)

Piano di classificazione acustica comunale

Il Segretario Comunale

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, della L.R. n. 52/2000 rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9/6/2004, esecutiva, è stato approvato definitivamente il piano di classificazione acustica comunale.

Cuceglio, 16 luglio 2004

Il Segretario Comunale
 Gianpiero Zanolo

16

Comune di Cuneo

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Procedimento

Visti i commi 3 e 5 dell'articolo 7 della Legge regionale 20/10/2000 n. 52

rende noto

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25/5/2004 è stata approvata la versione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale.

Cuneo, 26 luglio 2004

Il Responsabile del Procedimento
 Luca Gautero

17

Comune di Gabiano (Alessandria)

Adozione proposta piano di classificazione acustica

Vista la L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000

si rende noto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/06/2004 è stata adottata la proposta di piano di classificazione acustica del territorio comunale;

- Gli atti relativi all'adozione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale, suddetta, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 22/07/2004 al 20/08/2004, durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

- Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse, ivi comprese i portatori di interessi diffusi, sia al Comune che alla Provincia di Alessandria, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Gabiano, 22 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Claudio Buratore

18

Comune di Marentino (Torino)

Estratto della deliberazione del C.C. n° 15 del 27 aprile 2004. Regolamento edilizio comunale ai sensi dell' art. 3 comma 3 della legge regionale n° 19 dell' 08 luglio 1999. Approvazione. Regularmente esecutiva

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli
- n. 9 modelli allegati
- n.1 appendice all'art.31

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

5) Di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L.R. 8/07/1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Gregorio Franzoso

19

Comune di Orbassano (Torino)

Bando per l'assegnazione di n.26 posteggi in concessione decennale (n.7 alimentari e n.19 extralimentari) per lo svolgimento settimanale (Mercato del sabato) del commercio su area pubblica

Per la consultazione del bando integrale e informazioni contattare il servizio AA.EE. del Comune di Orbassano - Tel. 0119036232 - fax 0119040910

Orbassano, 29 luglio 2004

Il Dirigente
Roberto Modugno

20

Comune di Orta San Giulio (Novara)

Deliberazione del C.C. n. 30 in data 16/07/2004 di sdemanializzazione della porzione di sottosuolo della Strada Comunale, denominata Prarondo

(omissis)

- Di approvare la definitiva sdemanializzazione della porzione di sottosuolo della Strada Comunale, denominata Prarondo pari a mq. 2.364, posta tra il mapp. 211 e la proprietà Poli e la stretta del S. Rocco, finalizzata all'accatastamento e alienazione dei box e posti auto realizzati in Loc. Diana, così come meglio evidenziato nella allegata planimetria, che ne forma parte integrante e sostanziale, destinando il relativo sedime al patrimonio disponibile del Comune.

Il Tecnico Comunale
Antonella Zanetti

21

Comune di Pietraporzio (Cuneo)

L.R.52/2000 - Classificazione Acustica - Approvazione definitiva

Si avvisa che il Comune di Pietraporzio con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2004 ha provveduto ad approvare in via definitiva la classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Valerio Dalmasso

22

Comune di Re (Verbania Cusio Ossola)

Avviso relativo al deposito della delibera di adozione del progetto preliminare della variante strutturale n. 3 al Piano Regolatore generale Comunale con adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e della sua pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio

Il Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Ufficio
Tecnico Comunale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6° della Legge Regionale 5.12.1077 e successive modifiche ed integrazioni,

rende noto

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 27.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Progetto Preliminare della variante strutturale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale con adeguamento al P.A.I. ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 comma 4° e dall'art. 15 comma 6° della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i..

La deliberazione di adozione del progetto preliminare della variante strutturale di cui sopra è depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune di Re per trenta (30) giorni consecutivi compresi i festivi dal 05.08.2004 al 04.09.2004 durante i quali chiunque potrà prenderne visione dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Nei trenta giorni successivi dal 05.09.2004 al 05.10.2004 chiunque fosse interessato potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, in triplice copia di cui una in bollo, alla Segreteria del Comune di Re.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonia Fragapani Segretario Comunale.

Re, 5 agosto 2004

Il Responsabile del Servizio
Antonia Fragapani

23

Comune di Roaschia (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10.06.2004 "Inventario comunale elenco strade comunali. Strada Tetti Monfranco. Classificazione nuovo tratto. De-classificazione tratto esistente" - Estratto

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2. di classificare come strada comunale il nuovo tratto della strada extraurbana di Tetti Monfranco descritto nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale...

3. di provvedere all'iscrizione del suddetto tratto di strada nei registri degli inventari dei beni immobili demaniali comunali.

4. di declassificare dal demanio comunale strade, il tratto esistente della suddetta strada extraurbana descritto nell'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. di provvedere all'iscrizione del suddetto tratto di strada comunale declassificato nel registro degli inventari dei beni immobili patrimoniali indisponibili comunali..

(omissis)

Roaschia, 19 luglio 2004

Il Sindaco

Aldo Viale

Il Segretario Comunale
Sergio Degioanni

24

Comune di San Marzano Oliveto (Asti)

D.C.C. n. 8 del 29/03/2004 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L.R. 8 luglio 1999, il nuovo "Regolamento Edilizio" nel testo composto da n. 70 (settanta) articoli, n. 10 (dieci) allegati e n. 1 (una) appendice all'art. 31, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29/07/99, n. 548/9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L.R. 19/99;

Di dare atto che il Regolamento edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica.

25

Comune di Stresa (Verbania Cusio Ossola)

Deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 30/03/2004. Approvazione definitiva P.D.R di iniziativa privata - Fraz. Someraro - Prop. Invernizzi Patrizia (omissis)

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 45 del 17/07/2003 l'area ubicata in Someraro via Fonte Pilino distinta al n.C.T. al foglio7 mapp.li 288-297-298-299 è stata assoggettata a Piano di Recupero di iniziativa privata;

visto il progetto di Piano di Recupero e relativa convenzione inoltrato dalla sig.ra Invernizzi Patrizia in data 28/07/2003 ns. prot. 9990 in qualità di proprietaria e redatto dall'arch. Nana Riccardo di Milano e geom. Longoni Paolo di Stresa (VB);

visto il verbale di accoglimento da parte del Sindaco pro-tempore Diverio arch. Giorgio in data 21/10/2003;

considerato che il suddetto progetto è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a far tempo dal 03/11/2003 e che nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni in merito;

vista la relazione del Responsabile del Servizio Gestione del territorio Arch. Mario Ermini in data 14/01/2004 che esprime parere di regolarità tecnica ed urbanistica;

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1. Di approvare definitivamente il progetto di Piano di Recupero e relativa Convenzione - sig.ra Invernizzi Patrizia - a firma dell'arch. Nana Riccardo di Milano e geom. Longoni Paolo di Stresa (VB), (omissis)

Stresa, 26 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Mario Ermini

26

Comune di Tollegno (Biella)

Approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che, con Deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 12/07/2004 - esecutiva - è stato approvato il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale.

Dell'approvazione di cui sopra viene dato avviso, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio Comunale dal 5/08/2004 al 3/09/2004 nonchè al B.U. della Regione Piemonte.

Per detto periodo gli elaborati approvati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale e sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Tollegno, 5 agosto 2004

Il Responsabile del Servizio
Cinzia Cantarello

27

Comune di Varallo (Vercelli)

Avviso di deposito del Progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C.

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art. 15, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i.

rende noto

Che la delibera n. 25 in data 26 giugno 2004 "L.R.56/77, Artt. 17 e 15 Variante al P.R.G.C. - Esame osservazioni Accoglimento e Rigetto" e, gli atti del progetto definitivo della Variante Generale al P.R.G.C., adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 26 giugno 2004, saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale dal 24 luglio 2004 al 22 agosto 2004 compreso, col seguente orario, tutti i giorni festivi compresi, dalle ore 9 alle ore 10.

Varallo, 21 luglio 2004

Il Responsabile del Procedimento

Piero Niccolai

28

Comune di Vistrorio (Torino)

Avviso dell'adozione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi art. 10 L.R. 20/10/2000 n. 52

Il Segretario comunale

rende noto

che in data 29 marzo 2004 è stato adottato in via definitiva il Piano di classificazione acustica del territorio comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/04.

Copia di tale provvedimento corredato di tutti gli elaborati è stata trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia e all'A.R.P.A.

I suddetti atti rimarranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e depositati per la libera consultazione presso l'Ufficio di Segreteria per trenta giorni consecutivi dal 23 luglio al 23 agosto 2004.

Vistrorio, 21 luglio 2004

Il Segretario comunale

Vanna Marci

29

ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Torino

Autorizzazione alla ricostruzione e all'esercizio di una variante di un tratto della linea elettrica alla tensione di 132 kV "Gattinara - Novara Sud" T. 443, nel comune di Novara

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 21/07/04, è stata presentata alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l'autorizzazione alla ricostruzione e all'esercizio di una variante di un tratto della linea elettrica alla tensione di 132 kV "Gattinara - Novara Sud" T. 443, nel comune di Novara (NO).

Con la stessa domanda è stato richiesto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l'autorizzazione dell'impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazio-

ne di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di inamovibilità in deroga all'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, delle relative opere.

Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopracitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 21 luglio 2004

Responsabile del Centro

Alta tensione

Alberto Birga

30

Provincia di Alessandria

Delibera G.P. 363/73890 del 4/6/2004 - Modifica Regolamento ordinamento uffici e servizi

In ossequio alle disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto si rende noto che la Giunta Provinciale nella seduta del 4 giugno 2004 ha approvato la deliberazione n. 363/73890 ad oggetto: "Modifica Regolamento ordinamento uffici e servizi".

Il Responsabile del Procedimento

Gian Alfredo De Regibus

31

Provincia di Asti

Avviso di pagamento indennità di esproprio per i lavori di sistemazione punto pericoloso al km. 12+350 sulla s.p. 2 "Murisengo - Villanova" in comune di Montechiaro d'Asti. Prot. n. 54669 Asti, li 22/07/2004

Determinazione del Dirigente prot. n. 6928 del 19/07/2004 - Pagamento indennità provvisoria foglio n. 9 mappale n. 155 di Euro 4.872,00 a favore delle sig.re Genevro Giuseppina e Genevro Maria, in comune di Montechiaro d'Asti.

(omissis)

Il Dirigente dell'Area infrastrutture e territorio

Paolo Biletta

32

Provincia di Asti - Assessorato Ambiente

Avviso al pubblico di avvenuta redazione del Preliminare del Piano delle Attività estrattive Provinciale (PAEP)

Si comunica che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. n.69/78 s.m. e i., art. 31, comma 5, della l.r. n. 44/2000 s.m. e i. ed articolo 7, comma 2 della l.r. 56/77, la Giunta Provinciale, con D.G.P. n. 3782 del 15.04.04, ha predisposto ed approvato il Preliminare del Piano delle Attività Estrattive Provinciale (PAEP) completo delle norme di attuazione, tavole ed allegati.

La relativa documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Cave della Provincia - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per sessanta giorni a partire dalla data della presente pubblicazione.

Eventuali motivate osservazioni dovranno essere presentate in forma scritta all'Ufficio Cave della Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, in Asti, nel termine di sessanta giorni dalla data della presente pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Oreste Meschia - Tel 0141-433208 - Dirigente del Settore Ambiente; i funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sulla pratica sono il dott. Luca Alciati ed il geom. Mario Ponzi - Tel 0141 - 433335, operatori dell'Ufficio Cave.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

33

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - U.O. Tecnica a Tutela del Territorio

Autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 20 in Comune di Nebbiuno

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 08/01/2004 dell'Azienda Agricola di Floricoltura Fornara Freddy corredata dal progetto a firma del Geol. Dott. Grimoldi Roberto, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 20 in Comune di Nebbiuno nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 5B particella n° 982, nonché la successiva derivazione d'acqua (10 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso irriguo;

Preso atto che l'AIPO di Parma con nota n° 2208 in data 13/02/2004 ha comunicato che il pozzo essendo ubicato fuori dalle fasce fluviali, non devono esprimere alcun parere in merito;

Preso atto che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 426 in data 04/03/2004;

Preso atto che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 4998 in data 02/04/2004;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 08/01/2004 dell'Azienda Agricola di Floricoltura Fornara Freddy sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 05/08/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal

05/08/2004, all'Albo Pretorio del Comune di Nebbiuno e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/08/2004 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Nebbiuno sito in Piazza IV Novembre.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

34

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - U.O. Tecnica a Tutela del Territorio

Autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 100 in Comune di Meina

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 22/10/2002 del Consorzio Servizi Ecologici del Vergante corredata dal progetto a firma del Dott. Geol. Paola Cerri, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 100 in Comune di Meina nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 11 particella n° 6, nonché la successiva derivazione d'acqua (4 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso potabile;

Considerato che l'A.S.L. n. 13 con nota n° 343 in data 26/02/2003 ha concesso il proprio parere favorevole;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 6230 in data 16/10/2003;

Considerato che l'AIPO di Parma con nota n° 13597 in data 26/09/2003 ha concesso il nulla osta idraulico;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 1642 in data 29/01/2004;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 22/10/2002 del Consorzio Servizi Ecologici del Vergante sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 05/08/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza e sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 05/08/2004, all'Albo Pretorio del Comune di Meina e viene inviata agli enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/08/2004 alle ore 12,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Meina in P. Carabelli, 5.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

35

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 386-0176055 del 22.6.2004 Codice univoco: TO-A-10035

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 386-176055 del 22.6.2004 Codice univoco: TO-A-10035

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria a Marucco Enrico - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Perosa Argentina in misura di l/sec massimi 60 e medi 40 ad uso piscicolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 30.4.1990 - data di scadenza della precedente concessione - subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e

s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.6.2004:

“(omissis)

Art. 9 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Al fine del non superamento della portata massima, in condizioni di battente idrico pari al livello delle sponde del canale la paratoia dovrà avere apertura massima di mt. 0.06.

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 897 l/sec.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

(omissis)”.

36

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Istanza Ditta Oddone Angelo per l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in Comune di Vercelli e concessione per l'uso dell'acqua scoperta per scopi industriali. Pratica n. 1625

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 20.02.2004 della ditta Oddone Angelo srl con sede in strada Torino 103 del Comune di Vercelli, corredata dal progetto datato 12.02.2004, a firma del dr. Geol. Roberto Reis, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica su terreno di proprietà della stessa ditta distinto sul foglio 65, mappale 320 del Comune di Vercelli, nonché la concessione per poter derivare l'acqua scoperta nella quantità di lt/sec. massimi 3,00 e medi 2,00, corrispondente ad un volume massimo di mc. 63.072 annui, da utilizzare per scopi industriali con restituzione delle acque nella fognatura del Comune di Vercelli.

Visto il parere favorevole dell' Autorità di bacino di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

ordina

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm.ne Prov.le di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 05.08.2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell' Ordinanza sarà affissa all' Albo Pretorio del Comune di Vercelli per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 05.08.2004.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dall'inizio della suaccennata pubblicazione, al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm.ne Provinciale di Vercelli .

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm.ne Provinciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 27.09.2004 con ritrovo alle ore 10,30 presso la sede di codesta ditta in strada per Torino 103 del Comune di Vercelli, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l' stanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che:

- l'Amministrazione procedente è l'Amministrazione Provinciale di Vercelli;
- il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche;
- la persona responsabile del procedimento è il Dr. Cesare Cuzzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Responsabile del Servizio
Cesare Cuzzi

37

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determina Dirigenziale n. 508 del 26/07/2004 - Legge Regionale n. 18 del 09/06/1994 e s.m.i. - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata "La Coccinella", con sede legale in Verbania - Iscrizione nella "Sezione A" dell'albo regionale delle cooperative sociali, sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola

Il Dirigente

(omissis)

determina

di iscrivere la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata "La Coccinella", con sede legale in Verbania, Viale S. Giuseppe n. 62, (omissis), nella "Sezione A" (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed

educativi) dell'albo regionale delle cooperative sociali, sezione provinciale della Verbano Cusio Ossola.

Contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

per Il Dirigente del Settore
Il Funzionario Amministrativo
Mario Brignone

38

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum. Lavori di ricostruzione di difesa spondale del Torrente Sangone per la protezione degli impianti di captazione acqua potabile della Smat S.p.A. nei Comuni di Trana e Sangano (TO) - 2° Lotto funzionale

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Vitali S.p.A., aggiudicataria dei "Lavori di ricostruzione di difesa spondale del Torrente Sangone per la protezione degli impianti di captazione acqua potabile della SMAT S.p.A. nei Comuni di Trana e Sangano (TO) - 2° Lotto funzionale", assunti con contratto di appalto stipulato in data 23 Ottobre 2003, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 20 Luglio 2004.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

39

Regione Piemonte - Direzione ai Beni Culturali

Avviso di manifestazione d'interesse per l'ideazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del primo Museo del patrimonio mondiale dell'umanità nella Reggia della Venaria Reale - Estratto -(Città di Venaria - Piemonte - Italia)

Regione Piemonte Direzione ai Beni Culturali - Via Antonio Meucci, 1 - 10121 Torino - Tel. +39-011 432 4454/1560 - Fax +39-011 432 2763/5604 - direzione31@regione.piemonte.it - alberto.vanelli@regione.piemonte.it

La Regione Piemonte di concerto con l'Unesco, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Agenzia del Demanio Italiano e il Comune di Venaria intende promuovere la presentazione di Manifestazioni d'Interesse per l'ideazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione presso La Reggia di Venaria Reale del primo Museo del patrimonio mondiale dell'umanità'.

Le linee guide per la predisposizione dello studio di fattibilità sono contenute nei documenti allegati al presente avviso e denominati:

- 1) Il Museo per il Patrimonio dell'Umanità presso la Reggia della Venaria Reale a Torino Prospetto Provvisorio
- 2) La Venaria Reale -Torino. Il Museo del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

Note per lo studio di fattibilità
nell'ambito delle seguenti linee guida:

- a) Identificazione della proposta
- b) Analisi degli immobili e delle aree
- c) Determinazioni delle destinazioni d'uso future e degli interventi
- d) Master Plan Territoriale
- e) Procedure e tempi di attuazione e di gestione
- f) Piano economico e finanziario
- g) Piano di comunicazione
- h) Marketing dell'iniziativa

I soggetti selezionati saranno invitati, successivamente, a prendere parte ad una gara, a trattativa privata informale, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico per la realizzazione del citato studio di fattibilità.

L'importo stanziato per l'ideazione dello studio di fattibilità ammonta a euro 200.000,00 oltre oneri di legge.

Possono presentare la propria Manifestazione d'Interesse:

- persone fisiche, aziende, società o agenzie statali o parastatali
- società cooperative e altre persone giuridiche
- joint venture o raggruppamenti di società
- raggruppamenti di persone fisiche e giuridiche (consorzi)

La scadenza per la presentazione delle documentazioni è fissata per il giorno **6 settembre 2004 alle ore 12,00**

La Manifestazione d'Interesse dovrà essere predisposta secondo le prescrizioni indicate nell'avviso integrale che sarà pubblicato sul B.U.R.P. n. 31 del 5 agosto 2004 e consultabile sui siti <http://www.regione.piemonte.it> e <http://www.lavenaria.it>.

Le informazioni presenti nel documento di Manifestazione d'Interesse saranno trattate nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 sulla Privacy.

Torino, 31 luglio 2004

Il Direttore
Patrimonio e Tecnico
della Regione Piemonte
Maria Grazia Ferreri

Il Direttore
ai Beni Culturali
della Regione Piemonte
Alberto Vanelli

La determinazione dirigenziale codice 31 del 29 luglio 2004, n. 323, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 - parte I - del 5 agosto 2004 (Ndr).

40

Regione Piemonte - Direzione ai Beni Culturali

Call for expressions of interest in devising a feasibility study aimed at building the first Museum of world heritage in the Reggia di Venaria Reale - Abstract (City of Venaria - Piedmont - Italy)

Regione Piemonte Direzione ai Beni Culturali - Via Antonio Meucci, 1 - 10121 Torino - Tel. +39-011 432 4454/1560 - Fax +39-011 432 2763/5604 - direzione31@regione.piemonte.it - alberto.vanelli@regione.piemonte.it

The Region of Piedmont in collaboration with the UNESCO, the Ministry of Culture, the Italian State Property Agency and the City of Venaria intend to promote the submission of Expressions of Interest for the devising of a feasibility study for building the first Museum of world heritage in the Reggia of La Venaria Reale.

The guidelines for preparing the feasibility study are contained in the documents attached to this notice, entitled as follows:

1. The Museum of World Heritage at the Reggia di Venaria Reale, Turin.

A Concept paper

2. La Venaria Reale - Turin. World heritage of humanity museum.

Notes for the feasibility study

according to the following guidelines:

- a) Proposal identification
- b) Analysis of the buildings and areas
- c) Determining future destinations and interventions
- d) Territorial Master Plan
- e) Procedures and times for implementation and operation
- f) Economic and financial plan
- g) Communication plan
- h) Marketing the initiative

The selected entities will be invited at a later date to take part in a tender with informal private negotiations to enable the awarding of the contract to draw up the aforementioned feasibility study.

The funds allocated for devising the feasibility study amount to euro 200,000.00 plus charges contemplated by the law.

The Expression of Interest can be submitted by:

- Natural persons, firms, state or state-controlled companies or agencies
- Cooperatives or other juridical persons
- Joint ventures or groups of companies
- Groups of natural persons and juridical persons (consortiums)

The deadline for submission of the documentation is **6 September 2004 at 12:00 p.m.**

The Expression of Interest must be prepared according to the instructions given in the complete version of the call for bids that will be published on the B.U.R.P. issue of 5.8.2004, n. 31; which will be consultable at <http://www.regione.piemonte.it> and <http://www.lavenaria.it>

The information in the Expression of Interest will be treated in compliance with Decreto Legislativo 196/2003 regarding Privacy.

Turin, 31.07.2004

Il Direttore
Patrimonio e Tecnico
della Regione Piemonte
Maria Grazia Ferreri

Il Direttore
ai Beni Culturali
della Regione Piemonte
Alberto Vanelli

La determinazione dirigenziale codice 31 del 29 luglio 2004, n. 323, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 - parte I - del 5 agosto 2004 (Ndr).

41

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Casal Cermelli (Alessandria)

Avvio di classificazione acustica del territorio comunale

Il responsabile del servizio tecnico urbanistico

Vista la Legge 26/10/1995 n. 447;

Visto l'art 7 della L.R. 20/10/2000 n. 52 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 06/08/2001, n. 85-3802;

Visti gli elaborati di proposta di classificazione acustica del territorio comunale a firma dell'Ing. Giovanni Gatti di Novi Ligure (AL);

avvisa

Che con deliberazione del C.C. n. 25 del 15/07/2004 all'oggetto "Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e s.m.i. - L.R. n. 52/2000 e s.m.i. - approvazione proposta" è stato avviato il procedimento di proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

Tale proposta è per estratto pubblicata per giorni 30 (trenta) all'Albo Pretorio comunale e precisamente dal 29/07/2004 al 27/08/2004, dove chiunque potrà prenderne visione.

Entro i 60 (sessanta) giorni e cioè dal 28/08/2004 al 26/10/2004, ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia di Alessandria proposte e osservazioni scritte.

Entro 120 (centoventi) giorni dall'avvio della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare proposte e rilievi.

Avverso al presente procedimento è ammesso ricorso al TAR. Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Si comunica a norma dell'art. 8 della legge 241/90, che:

1. Oggetto del Procedimento : avvio procedimento per classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., L.R. 52/2000 e s.m.i.;

2. Ente competente: Comune di Casal Cermelli;

3. Ufficio Competente: Servizio tecnico / Ufficio Tecnico - Urbanistica;

4. Responsabile del Procedimento: Geom. Bovone Vilmo Giuseppe, che potrà essere eventualmente interpellato durante l'orario d'ufficio (dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30).

Casal Cermelli, 29 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Vilmo Giuseppe Bovone

Comune di Ceres (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale di Ceres - Avvio della procedura di approvazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/10/2000, n. 52

Si comunica che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19/7/2004 è stata approvata la proposta di classificazione acustica del Comune di Ceres ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. 52/2000.

La documentazione completa è a disposizione per la visione presso l'Ufficio Tecnico previo appuntamento.

Responsabile del Procedimento è l'Arch. Franco Musso.

Entro i successivi 60 giorni si potrà far pervenire eventuali osservazioni in forma scritta indirizzandole al Responsabile del Procedimento.

Ceres, 4 agosto 2004.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Franco Musso

Comune di Torino - Divisione Ambiente e Verde - Settore Tutela Ambiente - Servizio V.I.A.

Progetto preliminare relativo alla "Diramazione della Linea tranviaria n. 3 - nuovo capolinea di interscambio di Corso Regina Margherita - Corso Lecce". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di cui all'art. 10 - L.R. 40/98

Con istanza del 7/6/2004, pervenuta il 21/6/2004, l'ing. Luciano Filicetti, coordinatore generale Divisione Infrastrutture e Ingegneria del GTT - Gruppo Torinese Trasporti - sede di Corso Turati 19/6 - Torino, ha chiesto l'avvio della "Fase di Verifica" della procedura di V.I.A. sul progetto preliminare riguardante la "Diramazione della Linea tranviaria n. 3. Nuovo Capolinea di interscambio di Corso Regina Margherita - Corso Lecce" e consistente in:

- nuova posa impianto binari in Corso Regina Margherita nel tratto compreso tra il Corso Tassoni e l'incrocio con Corso Potenza/Corso Lecce;

- capolinea previsto in Corso Lecce costituito da due banchine di fermate affiancate e dotate di pensiline;

- percorso protetto da copertura per garantire il collegamento diretto tra capolinea e parcheggio di interscambio;

- all'incrocio tra Corso Regina Margherita e Corso Tassoni sono previste due curve di collegamento tra il nuovo impianto e l'impianto esistente per l'interscambio con linea tranviaria n. 16.

Unitamente all'istanza sopra richiamata il GTT proponente ha provveduto alla consegna, all'Ufficio Deposito Progetti del Servizio Comunale V.I.A. della Città di Torino, di n. 4 copie del progetto preliminare e relativi elaborati tecnici (tavole da P1/A a P9/A), relazione di studio di prefattibilità ambientale, relazione di sintesi, elenco delle autorizzazioni già in possesso (deliberazione della G.C. n. mecc. 2004/01466/006 del 2 marzo 2004) ed elenco dei pareri da richiedere (USTIF; ASL n.1, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte e Soprintendenza Beni Archeologici di Torino).

Con altra lettera datata 8 luglio 2004, prot. 14356, pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti del Servizio Comunale V.I.A. del Settore Tutela Ambiente della Città di Torino in data 12 luglio 2004, prot. 05071, il proponente GTT in risposta a nota del Servizio Comunale V.I.A. del 21 giugno 2004 prot. 04574, ha provveduto all'invio di apposita relazione ed altri elaborati a completamente della documentazione prima presentata.

Il progetto del proponente è stato registrato al n. 04/2004/VER dell'apposito registro dell'Ufficio Deposito Progetti del Servizio Comunale V.I.A. della Città di Torino.

La documentazione presentata sarà messa a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio Deposito Progetti del Servizio Comunale V.I.A. - del Settore Tutela Ambiente della Città di Torino - Via Garibaldi 23, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico al n. 011/4422407, per il periodo di 30 giorni de-

correnti dalla data di pubblicazione del presente annuncio, fissato per il 5 agosto 2004.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti del Servizio V.I.A. del Settore Tutela Ambiente della Città di Torino, Via Garibaldi 23 - 10122 Torino, nel termine di 30 giorni dalla data del 5 agosto 2004.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/99 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI, Dirigente del Settore Tutela Ambiente della Città di Torino. Il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Geom. Carlo Sperti (tel. 011/4422407 - fax n. 011/4421915).

Avverso il provvedimento finale sarà possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio della Città di Torino.

Il Dirigente del Settore
Gabriella Bianciardi

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Progetto "Coltivazione di discarica di inerti con commercializzazione dei materiali estratti", localizzato nel Comune di Castelletto sopra Ticino (NO), Località Valle di Glisente, presentato dal Sig. Fausto Bonini, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Luna Rossa S.r.l., con sede legale in via Palestro 12 nel Comune di Gallarate (VA). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio di procedimento inerente la fase di valutazione dei contenuti della procedura di V.I.A. ai sensi della art. 12 Legge Regionale 40/98

In data 08.07.2004, il Sig. Fausto Bonini, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Luna Rossa S.r.l., con sede legale in via Palestro 12 nel Comune di Gallarate (VA), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Coltivazione di discarica di inerti con commercializzazione dei materiali estratti", localizzato nel Comune di Castelletto sopra Ticino (NO), Località Valle di Glisente, legato alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³; discariche

di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione delle discariche di inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³", ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

Contestualmente, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 07.07.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378430, per quarantacinque giorni a partire dal 27.04.2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Funzionario Tecnico del 3° Settore Dipartimentale, Tutela e Sviluppo del Territorio, Geom. Giuseppe Grappone, telefono 0321/378401.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Grappone

Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale - Settore Caccia e Pesca

Rinnovo delle concessioni regionali di Azienda Faunistico-Venatoria e Agri-Turistico-Venatoria ricadenti nel territorio piemontese. Comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241

Ai sensi degli artt. 8 e 25 dei criteri approvati con D.G.R. n. 15-11925 del 08/03/2004, hanno presentato istanza di rinnovo della concessione nei modi e nei termini prescritti, i Direttori Concessionari delle seguenti Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (ATV):

Province interessate	Denominazione Azienda	Tipo	Comuni Interessati
ALESSANDRIA	CONSOLATA AL 97	ATV	Casale Monferrato - Villanova Monferrato
ALESSANDRIA	LAGHI	ATV	Basaluzzo - Bosco Marengo - Fresonara - Novi Ligure
ALESSANDRIA	LAGO DI SARTIRANA	AFV	Bozzole - Valenza
ALESSANDRIA	MONTACUTO	ATV	Cantalupo Ligure - Dernice - Gromiasco - Montacuto - San Sebastiano Curone
ALESSANDRIA	ROCCAGRIMALDA	ATV	Capriata d'Orba - Carpeneto - Castelletto d'Orba - Montaldo Bormida - Predosa - Rocca Grimalda - Sezzadio - Silvano d'Orba
ASTI	CELLARENGO	AFV	Cellarengo - Monta' - Valfenera
ASTI	MONTEMAGNO	ATV	Calliano - Casorzo - Castagnole Monferrato - Grana - Grazzano Badoglio - Montemagno - Penango - Viarigi
BIELLA - VERCELLI	CAVAGLIA'	ATV	Alice Castello - Cavaglia' - Dorzano - Roppolo - Salussola - Santhia'
BIELLA - VERCELLI	LA BARAGGIA	ATV	Brusengo - Casapinta - Castelletto Cervo - Curino - Lessona - Masserano - Roasio

BIELLA - VERCELLI	IL GERMANO REALE	ATV	Carisio - Salussola
CUNEO	BECCHI ROSSI	AFV	Argentera - Pietraporzio
CUNEO	LA BIANCA	AFV	Canosio - Castelmagno - Celle di Macra - Marmora - Sambuco
CUNEO	LA BOMBONINA	ATV	Castelletto Stura - CUNEO
CUNEO	MONDOLE'	ATV	Frabosa sottana - Pianfei - Roccaforte Mondovì - Villanova Mondovì
CUNEO	RONCAGLIA	ATV	Cherasco
CUNEO	TENUTA POLLENZO	ATV	Bra - Cherasco - La Morra
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	ATV	Agrate Conturbia - Borgo Ticino - Divignano - Marano Ticino - Mezzomerico
NOVARA	BARENGO	ATV	Barengo - Briona - Cavaglietto - Cavaglio d'Agogna - Fara Novarese - Momo
NOVARA	CAVAGLIANO	ATV	Bellinzago Novarese - Caltignaga - Cameri
NOVARA	CRESSA BOGOGNO	ATV	Agrate Conturbia - Bogogno - Borgomanero - Cressa - Suno
NOVARA	GALLIATE	ATV	Cameri - Galliate
NOVARA	MOMO	ATV	Bellinzago Novarese - Caltignaga - Momo - Oleggio
NOVARA	PERNATE	ATV	Galliate - NOVARA - Romentino
NOVARA	SAN BERNARDINO	ATV	Barengo - Briona - Caltignaga - Momo - San Pietro Mosezzo
NOVARA	SAN MARTINO	ATV	Romentino - Trecale
NOVARA - VERCELLI	LANDIONA	ATV	Arborio - Landiona - Sillavengo - Vicolungo
TORINO	CASANOVA	ATV	Carmagnola - Poirino - Villastellone
TORINO	LA TREVISANA	ATV	Carignano - La Loggia - Moncalieri
TORINO	NONE	ATV	Airasca - Castagnole Piemonte - None - Scalenghe - Volvera
TORINO - CUNEO	TERNAVASSO	AFV	Carmagnola - Ceresole d'Alba - Poirino - Pralormo
TORINO	VESTIGNE'	ATV	Caravino - Strambino - Vestigne' - Vische
VERCELLI	CARISIO	ATV	Carisio - Formigliana - Santhia'
VERCELLI	GATTINARA	ATV	Gattinara - Lenta - Lozzolo
VERCELLI	IL MOSTAROLO	ATV	Lozzolo - Roasio
VERCELLI	LA PAVONCELLA	ATV	Cigliano - Moncrivello - Saluggia - Villareggia
VERCELLI	LENTA 1	ATV	Ghislarengo - Lenta - Rovasenda
VERCELLI	LENTA 2	ATV	Arborio - Ghislarengo - Lenta - Rovasenda
VERCELLI	VILLARBOIT	ATV	Albano Vercellese - Balocco - Formigliana - Greggio - San Giacomo Vercellese - Villarboit
VERCELLI - NOVARA	ARBORIO	ATV	Arborio - Ghislarengo - Greggio - Landiona - Recetto - San Giacomo Vercellese - Villarboit
VERCELLI - BIELLA	BALOCCO	ATV	Balocco - Buronzo - Carisio - Formigliana - Giffenga - Mottalciata - Villanova Biellese
VERCELLI - BIELLA	LA MANDRIA DI SANTHIA'	ATV	Carisio - Cavaglia' - Salussola - Santhia'

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90, la documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte dei soggetti interessati (con orario dalle 9,30 alle 12,00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, presso gli Uffici del Settore Caccia e Pesca, C.so Stati Uniti, 21 Torino - 3° piano, Tel. 011/4321507, 011/4322890, 011/4325147.

La conclusione del procedimento è stabilita entro il termine di 180 giorni, fatta salva la sospensiva in ordine alla richiesta di supplementi di documentazione.

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate presso i medesimi Uffici entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dr. Carlo Di Bisceglie - tel. 011/4324557.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento : Frea & Frea Snc - Realizzazione sifone di collegamento attraversante Rio Largo in Comune di Bandissero d'Alba

- Data di avvio: 28/06/2004
- n. di protocollo dell'istanza: 32131.
- Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

- Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

- Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. n. Cuomo.

- Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

- Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Parco Naturale Alpi Marittime.- Sistemazione area in loc. San Giacomo in Comune di Entracque - T. Gesso

- Data di avvio: 29/06/2004.
- n. di protocollo dell'istanza: 32372
- Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.
- Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.
- Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. n. Cuomo.
- Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

- Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi l.r. n. 27/94. Procedimento: Società G. C. Pan European Crossing Italia srl - Posa di una infrastruttura telefonica nell'impalcato del ponte, in attraversamento al Torrente Kant, lungo la strada comunale detta "Dei Morti" in Comune di Demonte

- Data di avvio: 01.07.2004.
- n. di protocollo dell'istanza: 32971.
- Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.
- Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.
- Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.
- Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.
- Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi l.r. n. 27/94. Procedimento: ENEL Produzione SpA - Manutenzione straordinaria all'opera di sbarramento: esecuzione scogliera a valle traversa diga di San Damiano in Comune di San Damiano Macra (CN)

- Data di avvio: 06/07/2004.
- n. di protocollo dell'istanza: 33575
- Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.
- Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.
- Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Antonio Rollo.
- Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.
- Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi l.r. n. 27/94. Procedimento: Rineva SpA - Intervento di manutenzione ordinaria della derivazione idroelettrica sul T.

Negrone mediante asportazione del materiale litoide nel Comune di Ormea (CN)

- Data di avvio: 09.07.2004.
- n. di protocollo dell'istanza: 34405.
- Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.
- Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.
- Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Afro Perna.
- Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.
- Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi

Progetto "Realizzazione Casa del fondo e completamento Pista di fondo" da realizzarsi nel Comune di Valprato Soana (TO), presentato dal Comune di Valprato Soana - Categoria progettuale B1 24 - Pos. 06/val/2004 - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 14/07/2004 il Comune di Valprato Soana (TO), con sede in Via Roma, 9 ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione Casa del fondo e completamento Pista di fondo" da realizzarsi nel Comune di Valprato Soana (TO) allegati alla domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

La valutazione di incidenza è stata richiesta, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.P.G.R. 16.11.01 n. 16/R, con riferimento al sito "Parco Naturale Gran Paradiso" Codice Natura 2000 - IT 201000.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Italia Oggi", pubblicato in data 14/07/2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per quarantacinque giorni a partire dal 14/07/2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Le opere in progetto rientrano nel "Piano degli interventi inerenti l'ambito provinciale torinese" stralcio del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ex art. 21 della legge 166/2002.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto

all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'arch. Marzia Baracchino (tel. 011.4322431). Per informazioni sullo stato della pratica può essere contattato l'ing. Giuseppe Borgogno (tel. 011.4323205).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del procedimento
Marzia Baracchino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola Sud sull'autostrada A6 Torino-Savona e le ex Strade Statali n. 20 e n. 661. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi degli art. 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 14-07-2004 la Soc. ANAS S.p.a - Compartimento della Viabilità per il Piemonte con sede in C.so Matteotti, 8 - Torino ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto Definitivo "Nuova bretella di collegamento tra il nuovo casello di Carmagnola sud sull'autostrada A6 Torino-Savona e le ex Strade Statali n. 20 e n. 661", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 13-07-2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per quarantacinque giorni a partire dal 14-07-2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe IACOPI-NO, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) ed al Geom. Luca Menardi (011/4325348), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi sui Settori Commerciali

Parco Commerciale e per il Tempo Libero - CasalPo nel Comune di Coniolo (AL). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20.07.2004 la Società Geomark S.r.l. con sede in Corso Regina Margherita 99 - Torino, ha presentato, su incarico e per conto della Società Brixia Finanziaria S.r.l. con sede legale a Brescia, in Via Cefalonia n. 70, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Parco Commerciale e per il Tempo Libero - CasalPo" localizzato nel Comune di Coniolo (AL), allegati alla domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 13169 in data 20.07.2004).

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 20.07.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per quarantacinque giorni a partire dal 20.07.2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi sui Settori Commerciali

Parco Commerciale e per il Tempo Libero - CasalPo nel Comune di Coniolo (AL). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20.07.2004 la Società Geomark S.r.l. con sede in Corso Regina Margherita 99 - Torino, ha presentato, su incarico e per conto della Società Brixia Finanziaria S.r.l. con sede legale a Brescia, in Via Cefalonia n. 70,

ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Parco Commerciale e per il Tempo Libero - CasalPo" localizzato nel Comune di Coniolo (AL), allegati alla domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 13169 in data 20.07.2004).

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 20.07.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per quarantacinque giorni a partire dal 20.07.2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale, della potenza di 105 MW elettrici, da localizzare nel Comune di San Michele Mondovì (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati integrativi e riavvio del procedimento inerente la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986

In data 29 luglio 2004 la Società Industria Chimica Legno S.p.A., con sede legale in San Michele Mondovì, Via Torre n. 7, ha presentato all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 377/1988 e del d.p.c.m. 27.12.1988, le integrazioni allo Studio di impatto ambientale e agli elaborati progettuali relativi al progetto di "Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale", della potenza di 105 MW elettrici, avviato precedentemente in data 19 febbraio 2004, da localizzare nel Comune di San Michele Mondovì (CN), provvedendo contestualmente al loro deposito presso l'Ufficio di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino ai fini del riavvio della procedura di V.I.A. nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

Nella stessa data la Società medesima ha inoltre provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico sul quotidiano "Il Giornale", nelle pagine dell'edizione nazionale e regionale, perfezionando gli adempimenti ne-

cessari al riavvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art.6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9.30-12.00), per trenta giorni dalla data di deposito delle integrazioni.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato con determinazione n. 43 del 2 marzo 2004 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'ing. Mauro Bertolino del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Il Direttore regionale
Laura Bruna

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente
fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele,
che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina
lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli
uno dei più attivi centri benedettini piemontesi.
Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura,
nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità,
nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta,
con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti dal D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.